

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4260 Anno 2020

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: MARULLI MARCO

Data pubblicazione: 19/02/2020

sul ricorso 4148/2016 proposto da:

Battaglia Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle
Milizie n.22, presso lo Studio Avv.ti Andrea Del Vecchio e Massimo
Iona', rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Borrometi, giusta
procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

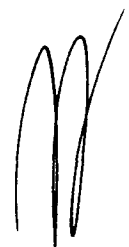
Cascone Rita, F.lli Giummarra Giuseppe & Angelo S.n.c., Giummarra
Angelo, Giummarra Giuseppe;

- intimati -

C. U. e C. d.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORD.
4356
2019



avverso la sentenza n. 1219/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/11/2019 dal Cons. dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1. Salvatore Battaglia, nella sua qualità di socio occulto della s.n.c. F.lli Giummarra, per conto della quale aveva prestato la propria attività di socio d'opera dal 1990 al 1997 allorché, di fronte al rifiuto degli altri soci di formalizzare il rapporto anche nei suoi confronti, aveva abbandonato l'attività sociale – qualità già riconosciuta con sentenza passata in giudicato – impugna per cassazione, sulla base di cinque motivi di ricorso – ai quali non hanno inteso replicare la società ed i soci della medesima pure intimati – la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Catania, dando atto che la società non aveva ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione contabile, ha proceduto a liquidare la quota spettante al ricorrente, in assenza di altri elementi di prova, non forniti dal ricorrente stesso, in via equitativa, determinandola nella somma di euro 10.000,00 e nel contempo liquidando le spese di giudizio di primo grado e compensando quelle del giudizio d'appello

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso il Battaglia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2289 cod. civ. poiché il decidente del grado, annotando che il ricorrente non aveva fornito ulteriori elementi di prova in grado di suffragare il giudizio in ordine alla valutazione della quota liquidanda, avrebbe erroneamente onerato esso ricorrente della prova al riguardo, quantunque nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio la prova in ordine alla valore della quota spettante al medesimo incomba sulla società, disponendo essa delle fonti documentali contabili in base alle



quali poter procedere alla determinazione della situazione patrimoniale utilizzabile a questo fine.

3. Il motivo è fondato.

E' principio stabilmente invalso nella giurisprudenza di questa Corte – a cui il collegio intende dare continuità –, affermatosi con particolare riferimento all'ipotesi della morte del socio, ma estensibile a tutte le ipotesi in cui in una società di persone abbia luogo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, che «l'onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento» (Cass., Sez. II, 19/04/2001, n. 5809). Allorché il rapporto sociale si estingua nei confronti di un socio è perciò compito degli amministratori, in ciò obbligati dal combinato disposto degli artt. 2261 e 2289 cod. civ., quello di rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ai fini dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota (Cass., Sez. I, 16/01/2009, n. 1036).

Erra dunque palesemente il decidente del grado che, a fronte dell'inerzia della società, resasi inosservante anche dell'ordine di esibizione dei documenti utili a consentire di determinare il valore della quota, affermando che «ulteriori elementi di prova ... non sono stati forniti dal Battaglia», abbia ritenuto che l'onere di provare la situazione patrimoniale della società in funzione della determinazione



della quota spettante al socio uscente debba far carico al medesimo, quantunque egli, per non essere più parte della compagine sociale sia impedito di accedere alla contabilità della società, che resta invece nella disponibilità dei soci superstiti e che per questo sono essi tenuti a provare il valore della quota in liquidazione.

Onde per questo capo l'impugnata decisione, in accoglimento del motivo, va conseguentemente cassata.

4. Con il secondo motivo di ricorso il Battaglia si duole poi sempre della violazione e falsa applicazione dell'art. 2289 cod. civ. poiché il decidente del grado avrebbe proceduto a determinare il predetto valore assumendo a base della valutazione equitativa della quota sociale non la situazione patrimoniale come prescritto dalla norma bensì l'utile d'esercizio relativo all'anno 1995.

5. Il motivo, argomentato sull'evidente presupposto che la Corte abbia in ciò tratto convincimento dalla deposizione del teste Isaia che aveva dichiarato che la società aveva maturato utili per circa 50/60 milioni annui sino al 1995, mentre aveva accumulato perdite negli anni successivi, è fondato e va pertanto accolto.

E pur vero che nel caso che ne occupa la materia sia regolata, in considerazione della particolare natura della prestazione d'opera, di per se variabile, perché, tra l'altro, legata a fattori personali destinati a modificarsi nel tempo (Cass., Sez. I, 2/08/1995, n. 8468), da un criterio equitativo, di talché la sua adozione si imponga non solo quando si tratta di determinarne la partecipazione agli utili e alle perdite ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., ma anche quando si tratta di procedere alla determinazione della quota spettante al medesimo in sede di liquidazione; donde il principio che «il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal comma secondo dell'art. 2263 cod. civ. per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all'atto dello scioglimento della società limitatamente al socio



predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale sia riconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve seguirsi anche all'atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente. Se, viceversa, manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento» (Cass., Sez. I, 20/03/2001. n. 3980). E tuttavia anche in tal caso non si dubita che, implicando la partecipazione ad una società di persone in qualità di socio d'opera, senza cioè conferimento di beni e con un apporto di attività di lavoro, non soltanto un diritto alla distribuzione degli utili, «ma anche un diritto, in caso di scioglimento del rapporto sociale, ad una liquidazione della quota proporzionata alla partecipazione ai guadagni (art. 2289 cod. civ.), in relazione agli incrementi patrimoniali conseguiti dalla società» (Cass., Sez. I, 18/10/1985, n. 5126), il giudice, investito della relativa domanda, nel procedere lungo il sentiero dell'equità possa deflettere dal chiaro criterio fissato dalla legge e possa prescindere dal determinare, pure secondo equità, la quota spettante al socio d'opera in uscita dalla società dalla «situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento» (art. 2289, comma 2, cod. civ.).

Ne discende perciò che, pur potendo determinare il valore della quota in modo equitativo – ovvero facendo confluire nel proprio giudizio elementi che si riannodano alla particolare natura della prestazione resa dal socio d'opera – la valutazione del giudice, onde risultare conforme a diritto e non sconfinare nell'arbitrio, deve pur

sempre muovere da un presupposto obbligato ed ineludibile costituito dalla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento; ovvero dovrà muovere da un documento – che, allorché non si renda disponibile per iniziativa dei soci, potrà essere predisposto senz'altro a mezzo di CTU in cui, in difetto di idoneo apporto documentale, potrà essere utilizzato ogni utile elemento di valutazione – da cui possa emergere l'effettiva consistenza patrimoniale della società al momento dello scioglimento.

E di tutta evidenza che la decisione impugnata non si allinea *in parte qua* al principio di diritto enunciato e che per questo motivo merita quindi di essere cassata.

6. Il terzo motivo, a mezzo del quale si eccepisce, tra l'altro la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo motivazionale, nonché per omesso esame di un fatto decisivo, segnatamente in relazione alle circostanze evidenziate in sede istruttoria dal ricorrente ai fini di orientare utilmente il giudizio equitativo, resta conseguentemente assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

7. Vanno quindi accolti i primi due motivi di ricorso, mentre va assorbito il terzo. Cassata nei limiti anzidetti la decisione impugnata la causa va rinviata al giudice *a quo* per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Catania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.11.2019.

Il Funzionario Giudiziario
Donna Fabrizia BARONE

RG 4148/16 Battaglia F.lli Giummarra



Il Presidente
Dott. Pietro Campanile

Est. Cons. Marulli